UGDCEC Napoli Nord
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord

Newsletter n. 11/2022

novembre ’22

In questo numero:

Norm&Notizie ***3***

1. L'indennità di cui al DL 23.9.2022 n. 114, c.d. "Aiuti ter" 3
2. *Gli incentivi del Green New Deal: al via il 17 novembre 2022 la presentazione delle domande* 3
3. Tax Credit riservato alle imprese di Autotrasporto 4

Circolari & Prassi ***4***

4. Risposta all'Interpello Agenzia Entrate n.531/2022 sul credito d'imposta per l'acquisto prima casa 4
5. Circolare INPS n.116 del 17 Ottobre 2022: bonus 150€ in busta paga a Novembre 5
6. Circolare Agenzia Entrate n.33/E/2022: correzione degli errori non solo formali sulla cessione Bonus edilizi 6

La Giurisprudenza ***6***

7. Cassazione, Ord. n.28740 del 04/10/2022, in materia di deducibilità degli interessi passivi 6
8. Cassazione civile sez. trib., 17/10/2022, (ud. 23/06/2022, dep. 17/10/2022), n.30481: la responsabilità erariale del socio di una società in liquidazione 7
9. Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sent. n.946/2 del 10/10/2022. 7

News Unionistiche ***9***

Gli Sponsor e le convenzioni per i nostri associati ***11***

L'Unione. Come iscriversi e seguirci sui social ***12***

Consiglio Direttivo ***14***

Norm&Notizie

1. L'indennità di cui al DL 23.9.2022 n. 114, c.d. "Aiuti ter"

a cura di Nicolas Francisco Piccolo

Il Decreto Legge n.114 del 23 settembre 2022, pubblicato nella G.U. del 23 settembre 2022, agli art. 18 e 19 prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum a determinate categorie di soggetti.

L'indennità una tantum di importo € 150 da parte del datore di lavoro è prevista:

- per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico ed operai agricoli a tempo determinato, aventi una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di € 1538,00 nella competenza del mese del mese di novembre 2022;
- è prevista in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19 commi 1 e 16, restituita al datore di lavoro;
- l'indennità una tantum spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro;
- non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali;

Per il datore di lavoro verrà generato un credito pari all'indennità erogata che potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile "UniEmens".

2. Gli incentivi del Green New Deal: al via il 17 novembre 2022 la presentazione delle domande

a cura di Caterina Corsica

Il "Green New Deal" italiano (DECRETO 1' dicembre 2021) – ottemperando a quanto predisposto dal "Green New Deal" europeo che si pone l'obiettivo di rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050 – è un programma di politica economica che si impegna a rivalutare e riconsiderare lo Stato nei termini di uno Stato verde di cui ampiamente se ne discute anche nella monografia Eco-democrazia di Sergio Messina. Parallelamente, nelle conclusioni del Consiglio europeo (12 dicembre 2019) si legge che la neutralità climatica auspicata offrirà opportunità significative, quali un potenziale di crescita economica, di nuovi modelli di business e mercati, di nuovi posti di lavoro e sviluppo tecnologico.

Tutto ciò premesso, dal 17 Novembre 2022 le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca, potranno presentare domanda per la concessione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare avendo riguardo agli obiettivi di: decarbonizzazione dell'economia, economia circolare, riduzione dell'uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.

3. Tax Credit riservato alle imprese di Autotrasporto

a cura di Francesco Filogamo

Con Decreto Direttoriale del 27 ottobre 2022 del Ministero delle Infrastrutture è stato disciplinato un contributo straordinario di 29,6 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto alle imprese italiane iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all'Albo degli autotrasportatori che esercitano, in via prevalente, l'attività di autotrasporto merci con mezzi (Euro 6/D, Euro 6/C, Euro 6B, Euro 6/A ed Euro 5).La presentazione delle istanze per richiedere il credito d'imposta avviene attraverso una piattaforma informatica dedicata dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A decorrere dalle ore 10:00 del 2 novembre sarà possibile registrarsi sulla piattaforma per coloro che non l'avessero già fatto. L'inserimento delle istanze sarà possibile a decorrere dalle ore 10:00 del 4 novembre. La piattaforma informatica sarà fruibile fino alle ore 24:00 del 29 novembre 2022. In caso di esito negativo dell'istanza, potrà essere ripresentata una nuova istanza sempre entro il predetto termine. Le risorse sono assegnate agli aventi diritto nella misura del 15 % della spesa sostenuta nell'anno 2022 per l'acquisto del componente *Ad blue*, impiegato in veicoli, di categoria euro V o superiore, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

Circolari & Prassi

4. Risposta all'Interpello Agenzia Entrate n.531/2022 sul credito d'imposta per l'acquisto prima casa

a cura di Nicolas Francisco Piccolo

Con la risposta a interpello n. 531/2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'articolo 7, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 in base al quale, stabilisce il momento in cui matura il diritto al credito d'imposta per l'acquisto della "prima casa". L'Agenzia delle Entrate, precisa che il soggetto beneficiario del credito d'imposta è il contribuente che a momento dell'acquisto agevolato ha alienato da non più di un anno l'immobile per il quale aveva fruito dell'agevolazione e con le modifiche alla nota II bis della tariffa introdotte dall'art. 1 comma 55 della Legge 20/2015, è stato esteso il campo di applicazione soggettivo dell'agevolazione.

Nello specifico, l'agevolazione spetta:

- A chi al momento dell'acquisto agevolato, ha già venduto da non più di un anno la "prima casa";

- A chi entro un anno dell'acquisto agevolato, aliena la "prima casa".

In mancanza di detta alienazione, entro il termine di un anno, comporta il pagamento della differenza tra l'imposta agevolate e quella ordinaria, oltre alla sanzione del 30% sulla differenza e agli interessi.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- Portare il credito d'imposta in diminuzione dall'imposta di registro dovuta per il nuovo atto agevolato;
- Portare il credito in diminuzione dall'IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva all'acquisto.

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "il credito spetta in ogni caso fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.".

5. Circolare INPS n.116 del 17 Ottobre 2022: bonus 150€ in busta paga a Novembre

a cura di Caterina Corsica

Il lavoratore dipendente che intende ricevere l'indennità una tantum di €150, prevista dal decreto Aiuti-ter (art. 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144) e rientrante nel quadro delle ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dovrà presentare al proprio datore di lavoro, come specificato dalla circolare INPS n.116 del 17 Ottobre 2022, una dichiarazione con la quale attesti di non essere titolare:

- Di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti
- Di trattamenti di accompagnamento alla pensione
- Di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza.

Gli oneri per l'indennità saranno rilevati nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione oneri vari (GAZ). Tale indennità verrà anticipata ai lavoratori dai datori di lavoro e l'onere sostenuto sarà recuperato utilizzando, in sede di denuncia contributiva mensile, il codice elemento "L033", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n.144", che alimenterà il conto di nuova istituzione "GAZ30241".

Inoltre, l'INPS con il messaggio 20 ottobre 2022, n.3806, ha predisposto un fac-simile di dichiarazione, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

6. Circolare Agenzia Entrate n.33/E/2022: correzione degli errori non solo formali sulla cessione Bonus edilizi

a cura di Francesco Filogamo

Con la Circolare. N° 33/E/2022, "Quasi tutte le situazioni di errore emergenti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura sui bonus edilizi predisposte in questi mesi possono essere corrette oltre il 5° giorno del mese successivo all'invio, comprese le omissioni." Ecco quanto riportato dal Sole 24 Ore del 07/10/2022. Restano nell'ombra due fattispecie piuttosto controverse:

- Quella in cui il cessionario/fornitore non collabora all'annullamento;
- Quella in cui il medesimo ha già proceduto a compensare parte del credito acquisito.

Gli errori possono essere corretti dai contribuenti o dagli intermediari, inviando un'istanza all'Indirizzo Pec. annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. Essa deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa. Inoltre gli errori si dividono in:

- **Formali** che possono essere corretti senza alcun problema i più comuni. Si pensi all'errata indicazione del Sal, errata imputazione dei dati catastali, importo del credito inferiore alla detrazione spettante. In quest'ultimo caso il contribuente può inviare entro il termine previsto per legge una comunicazione con l'importo a differenza;
- **Sostanziali** un po' più complessi. Essi sono quelli che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per superare le criticità che sorgono in presenza di tali errori, è possibile annullare, su richiesta delle parti, l'accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.

Infine, va segnalato l'importante chiarimento in merito alla possibilità di applicare l'istituto della remissione in bonis per le comunicazioni i cui termini di invio sono scaduti lo scorso 29 aprile: per l'Agenzia è possibile inviarle entro il 30 novembre con il pagamento della sanzione fissa di 250 euro.

La Giurisprudenza

7. Cassazione, Ord. n.28740 del 04/10/2022, in materia di deducibilità degli interessi passivi

a cura di Nicolas Francisco Piccolo

Con ordinanza n. 28740 del 04/10/2022 la Corte di Cassazione Collegio 5 ha rigettato il ricorso della società costituenda, affermando che per gli interessi di mora per ritardato pagamento delle imposte è previsto un trattamento fiscale diverso da quello riservato agli interessi passivi di altra natura. Da ciò ne deriva che gli interessi passivi sono deducibili se l'operazione a cui accedono

è in relazione ai ricavi prodotti dall'impresa. Secondo la Suprema Corte, gli interessi moratori rappresentano costi non deducibili, in quanto rivestono natura non finanziaria e non sono riferibili all'attività di impresa che concorre a formare il reddito. Nella fattispecie gli interessi moratori conseguenti al mancato pagamento, non posso ritenersi abbiano una funzione risarcitoria, avendo finalità piuttosto di ristabilire a favore dell'erario, l'intera misura dell'importo da versarsi in quanto gli stessi non trovino fonte nell'attività di impresa, ma nell'inosservanza di un obbligo nel pagamento del tributo da parte dell'imprenditore o amministratori della società. Da ciò ne deriva che, sotto tale profilo, il pagamento degli interessi da ritardato pagamento si pone in termini di accessorietà rispetto all'obbligazione principale e della stessa assume la medesima disciplina di non deducibilità.

8. Cassazione civile sez. trib., 17/10/2022, (ud. 23/06/2022, dep. 17/10/2022), n.30481: la responsabilità erariale del socio di una società in liquidazione

a cura di Caterina Corsica

Già con la sentenza n.2000/2021, il tribunale di Genova aveva chiarito i principi a cui affidarsi nell'applicazione della disciplina relativa agli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese – che ne determina l'estinzione (art. 2495 c.c.) – sulle pretese dei creditori, compresa l'amministrazione finanziaria, che possono, tuttavia, rivalersi nei confronti dei soci, nel limite di quanto da essi riscosso in base al bilancio di liquidazione (art.36, comma 3, DPR n.602/1973), come verificatosi, successivamente, con la sentenza n.30481 del 17 ottobre 2022, con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate che si era opposta alla decisione della CTR avente ad oggetto l'annullamento di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una socia di una Srl in liquidazione, cessata nel 2009, lamentando, tra i motivi, la violazione e la falsa applicazione dell'art.36, comma 3, DPR n.602/1973 in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. La CTR aveva motivato l'annullamento dell'avviso di accertamento sostenendo che l'estensione al socio della responsabilità per la pretesa erariale verso la società avrebbe richiesto l'avvenuta definizione del "contesto tributario" relativo alla società non verificatosi, invece, nel caso di specie, in cui l'accertamento nei confronti di quest'ultima non era ancora divenuto definitivo. Contrariamente, la Cassazione ritenendo che fosse sufficiente la pretesa in un titolo idoneo alla riscossione anche provvisoria, ha intimato la socia contribuente (D.P.R. n.602/1973, art.36, comma 3) consentendo al fisco di agire in via "sussidiaria" nei confronti dei soci "pro quota" aventi una responsabilità "pur sempre dipendente da quella del liquidatore e dell'amministratore, nel senso che, per escutere i primi, è comunque necessario che sussistano anche i presupposti per la responsabilità dei secondi" (Cass. n. 14570/2021).

9. Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sent. n.946/2 del 10/10/2022.

a cura di Francesco Filogamo

È inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC. Tale principio è alla base

della decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in merito all'appello esperito dal contribuente che aveva eccepito la legittimità del ricorso, dovuta al raggiungimento dello scopo dimostrato dall'incardinazione del contraddittorio. I giudici citano l'art. 16, comma 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163. Quest'ultimo prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1° o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale. Nel caso di specie il ricorso deve ritenersi inammissibile poiché introdotto con un atto nativo in formato analogico e privo della firma digitale.

News Unionistiche

a cura di Domenico Flagiello

Corso UGDCEC Napoli Nord di preparazione all'esame di abilitazione *on line*

Anche per la prossima sessione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, l'Unione di Napoli Nord è al fianco dei giovani abilitandi. Sono state messe a disposizione di questi, infatti, ben 19 lezioni registrate sulle tematiche su cui vertono le prove, vale a dire ragioneria, diritto privato e commerciale, crisi d'impresa, diritto tributario, operazioni straordinarie, revisione legale, oltre ad un ultimo incontro *frontale* con un nostro *tutor*, previo appuntamento tramite la Segreteria dell'Unione, nel quale saranno fornite tutte le informazioni utili a sostenere l'esame.

Convegno "*ZES: uno strumento di sviluppo delle aree industriali per la crescita futura del territorio*"

Il 17 novembre, presso il *Building Hotel* di Carinaro si è tenuto un interessante e partecipato convegno sulle zone economiche speciali, organizzato dall'UGDCEC Napoli Nord, AIGA e Confindustria Caserta – Gruppo Giovani Imprenditori, nonché con il patrocinio, tra gli altri, anche dell'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli Nord che ha visto l'intervento di Alfonso Bracciano, quale delegato attività produttive del Comune di Carinaro e membro del consiglio ASI Caserta, la presidente ASI Caserta, Raffaella Pignetti e Giosy Romano, commissario straordinario ZES Campania e presidente ASI Napoli.

Erogate per la prima volta borse di studio UGDCEC Napoli Nord

In occasione del corso di formazione "*Fiscal Hub*", organizzato dalla Fondazione Centro Studi dell'UNGDCEC e curato dal collega e unionista Giancarlo Falco, l'UGDCEC Napoli Nord ha stanziato ed erogato 3 borse di studio in favore di propri iscritti che avessero seguito il Corso per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione e, nel frattempo, si fossero iscritti all'Albo, in modo da favorire e diffondere tra i giovani neoiscritti la cultura dell'aggiornamento professionale.

◊ Riparte la Fondazione ADR Commercialisti

Dopo circa tre anni di inattività, riparte la Fondazione ADR Commercialisti, nata negli scorsi anni per favorire la diffusione tra i commercialisti della cultura della risoluzione alternativa delle

controversie, si occuperà di sovraindebitamento e di procedure minori, attraverso un percorso scientifico di sensibilizzazione e coinvolgimento degli organismi territoriali di composizione della crisi e di assistenza alla specifica formazione obbligatoria. La Fondazione ADR sarà un riferimento per gli Organismi di composizione della crisi (OCC) locali e avrà cura di formulare documenti finalizzati ad uniformare le procedure di detti Organismi, nonché dei propri Gestori. Si tratta, evidentemente, di un importante lavoro, atteso dai professionisti della materia, dopo che il 15 luglio u.s. è entrato in vigore il nuovo codice della crisi.

◊ FNC e le novità per il Terzo settore

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato, lo scorso 2 novembre, un documento dal titolo *Le novità per il Terzo Settore nel c.d. "Decreto semplificazioni"*, con il quale ha intenso offrire uno strumento che semplifichi la lettura dei numerosi interventi modificativi al CTS operati con il Decreto Semplificazioni, nonché un breve sguardo sul lavoro che si ritiene ancora opportuno svolgere. L'analisi delle novelle normative, introdotte con il DL 21 giugno 2022, n.73, è stata suddivisa in funzione delle modifiche apportate ai singoli articoli del CTS, mentre le ulteriori proposte emendative sono state brevemente evidenziate nelle conclusioni.

Gli Sponsor e le convenzioni per i nostri associati[1]

La ARI Media Group srl, società di servizi di *Comunicazione, Social e Web Designer*, offre a prezzi vantaggiosi per i nostri *Associati*, un pacchetto predefinito di: 1) Creazione di un *Sito Web Responsive Base*; 2) Gestione e mantenimento canali *Google*; 3) Gestione e mantenimento canali *social*; 4) Studio di un Piano Editoriale personalizzato, il tutto per Euro 1.500,00 + IVA; sconto del 10% per i servizi aggiuntivi ed il riconoscimento di una fee di Euro 85,00 oltre IVA all'*Associato* che presentasse clienti referenziati del proprio studio.

La SEAC S.p.A., leader europeo nelle informative fiscali per i commercialisti, offre i suoi servizi ai nostri *Associati* a prezzi vantaggiosi, in particolare riconoscendo uno sconto pari al 15% su tutti i prodotti dell'editoria cartacea ed al 30% sul prezzo della banca dati SEAC "ALL-IN".

La Namirial S.p.A. è una società di *Information Technology* che propone soluzioni *software* e servizi fiduciari digitali. Essa offre prezzi vantaggiosi ai nostri *Associati* per i servizi di Abilitazione e Rilascio Credenziali SPID (€ 10,00); Rilascio dispositivi di Firma digitale Smart Card (€ 25,00) e Token con CNS (€ 40,00); Attivazione caselle PEC per i clienti di studio da 1 Gb (€ 15,00 per un anno; € 30,00 per tre anni). Tutti i prezzi sono da intendersi oltre IVA.

La Ranocchi è una società che fornisce una gamma completa di soluzioni software e di servizi per commercialisti, consulenti del lavoro, PMI e grandi aziende. La soluzione *software* "Suite Ranocchi *start up*" immaginata per i giovani professionisti, prevede soluzioni particolarmente vantaggiose per contabilità e dichiarativi (fino a 30 clienti) e paghe (fino a 70 cedolini/mese), essendo gratuita la licenza ed il primo anno di canone. Il secondo anno è scontato del 20% e dal terzo in poi si va a regime. Per la soluzione "Suite Ranocchi *standard*", senza limitazioni, si inizia a pagare il canone già dal secondo anno.

L'azienda, attiva nel settore dei sistemi di pagamento, sia online che fisici (POS); siti web vetrina ed *e-commerce*; applicazioni *e-commerce* per il mobile; *web marketing* e gestione del *social media marketing*, offre ai nostri iscritti condizioni vantaggiose e una scontistica del 20% per i servizi di *myPos* e del 15% per il proprio software gestionale, utile a gestire le *e-fatture*, il magazzino, le scadenze e altro.

[1] Gli interessati possono trovare il dettaglio di tutte le convenzioni sul nostro sito internet.

L'Unione. Come iscriversi e seguirci sui social

L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord è un'associazione senza scopo di lucro di natura sindacale che ha lo scopo di rinsaldare i legami di amicizia e solidarietà tra i Giovani Dottori Commercialisti, studiarne i problemi e tutelarne gli interessi patrimoniali, morali e professionali. Essa è, dunque, animata dalla passione e l'interesse dei suoi associati.

Ad essa possono aderire tirocinanti e commercialisti iscritti all'Albo, che ne condividano interessi e scopi.

Rientra tra le attività dell'associazione l'organizzazione di convegni, corsi, incontri di studio, ideazione e realizzazione di progetti di studio, facilitazioni per gli iscritti mediante la stipula di convenzioni, etc… volti a favorire l'aggiornamento, il confronto professionale e lo spirito di appartenenza alla categoria.

In tale scia si pone anche la realizzazione della *Newsletter* periodica che nasce nel 2021.

Iscriversi all'UGDCEC Napoli Nord è molto semplici e bastano 3 semplici step!

1) Compilare il **Modulo** di seguito riportato con i propri dati anagrafici;
2) Effettuare il **bonifico** intestato a "*Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord*", IBAN: **IT 47 W 03015 03200 0000 0351 4930**;
3) Inviare il modulo e la distinta di bonifico a: **napolinord@ungdc.it**

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail al medesimo indirizzo appena riportato.

È possibile seguire l'Unione e le sue attività dal sito internet **www.ugdcecnapolinord.it**, nonché dal profilo **Facebook** **https://www.facebook.com/ugdcecnapolinord**.

MODULO DI ADESIONE

Al Consiglio Direttivo dell'UGDCEC NAPOLI NORD

☐ Associato Effettivo: *under 43* (€ 50,00) ☐ Associato Praticante (€ 20,00)

☐ Associato Aderente: *over 43* (€ 40,00) ☐ Simpatizzante (€ 40,00)

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ n. _____ cap _____ prov. _____, codice fiscale _____ iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di _____ al n. _____ dal _____ con studio in _____ cap _____ prov. _____, Via _____ n. _____, partita IVA _____ e-mail _____, telefono/fax _____, cellulare _____ con la presente chiedo iscrizione all'UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI NORD, accettandone lo statuto, e verso la relativa quota annuale, con la qualifica di:_____

La quota di iscrizione potrà essere versata sul c/c IBAN IT47W0301503200000003514930 presso Banca FINECO indicando nella causale il nome dell'iscritto seguito dalla dicitura "Quota iscrizione UGDCEC anno _____".

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 E DELL'ART. 13 DEL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679)

Si informa che:
a) i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività;
b) tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all'attività istituzionale (per dare esecuzione ad una prestazione, per esigenze di tipo operativo e gestionale) ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati;
c) il conferimento dei dati personali a Lei richiesti è obbligatorio per la corretta esecuzione delle attività istituzionali, per cui le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, potrebbe comportare una non corretta esecuzione del servizio prestato;
d) i dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra ad altri soggetti quali enti pubblici e privati e loro associati, all'Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed assistenziali se necessario, all'Autorità di Pubblica Sicurezza consulenti fiscali e legali, istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti, forze di polizia, altri organismi associativi del settore, ma solo per finalità attinenti alla propria attività nonché per l'invio di materiale informativo tramite posta elettronica e relativamente alle iniziative/eventi promossi dall'UGDC NAPOLI NORD;
e) i dati possono anche essere raccolti presso terzi, come, a mero titolo esemplificativo, dati acquisiti da ordini professionali ai fini di informazioni anche commerciali o ricerche di mercato o da altri nostri clienti o fornitori.

CONSENSO

Il/la sottoscritto/a ……, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16, presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali e alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti e per le finalità indicati nell'informativa medesima oltre che per finalità funzionali all'attività associativa e cioè finalità gestionali, statistiche, commerciali, operative, di marketing e promozionali, di indagini di mercato. Esprime, inoltre, il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti "sensibili" e "giudiziari" nei limiti in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate nella presente informativa, dichiarando di averne ricevuto copia.

Aversa, lì ……

_____
Firma

Il presente modulo, compilato e firmato, va trasmesso a mezzo e-mail all'indirizzo napolinord@ungdc.it, unitamente alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.

UGDCEC Napoli Nord
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord

UGDCEC NAPOLI NORD

Triennio 2020-2023

Consiglio Direttivo

Chiara Nicoletta Matacena – **Presidente**

Vincenzo Caterino – **Vice Presidente**
Raffaella Ilaria Dell'Aversano – **Segretario**
Domenico Flagiello – **Tesoriere**
Giuseppe Sorvillo – **Direttore Centro Studi**
Raffaele Carleo – **Consigliere**
Nicola De Cristofaro – **Consigliere**
Davide Fico – **Consigliere**
Silvio Nobis – **Consigliere**
Carmela Romagnoli – **Consigliere**
Valentino Sibilio – **Consigliere**
Giuseppe Spanò – **Consigliere**
Luigi Vassallo – **Consigliere**

Rappresentante Praticanti

Maria Buonocore

Consiglio dei Probiviri

Gennaro Ciaramella
Fabio Credendino
Enrico Villano

Collegio dei Revisori

Giancarlo Falco
Francesco Filogamo
Giorgio Sansone